

## COMMISSIONI RIUNITE

### INTERNI (II) - LAVORI PUBBLICI (IX)

#### III.

### SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE **RICCIO**

#### INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	17
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Norme di modifica e integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno. (3069);	
SCARLATO e VALIANTE: Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957 n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno. (2634);	
RESTA: Modificazioni dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634 già modificata dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1959, n. 555, recante agevolazioni per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;	
GUADALUPI ed altri: Interpretazione dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni per quanto concerne la elaborazione di progetti di istituzione di aree di sviluppo industriale e relativi statuti e specificazioni degli Enti interessati alla partecipazione dei consorzi. (1822) . .	17
PRESIDENTE, <i>Relatore per la II Commissione</i> . . . . .	17, 18, 19, 20, 21, 22, 25
AMENDOLA PIETRO . . . . .	20
Busetto . . . . .	21
CAMANGI . . . . .	20, 21
CERVONE, <i>Relatore per la IX Commissione</i> . . . . .	21, 22, 23, 24
GUADALUPI . . . . .	19, 23
PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	18, 20 23, 24
SANNICOLÒ . . . . .	18, 19
SPALLONE . . . . .	23, 24

La seduta comincia alle 17,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berloffo e Bertinelli della II Commissione ed il deputato Di Leo della IX Commissione sono in congedo.

**Discussione del disegno di legge: Norme di modifica e integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno (3069); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Scarlato e Valiante: Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (2634); Resta: Modificazioni dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, già modificata dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1959, n. 555, recante agevolazioni per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (2333); Guadalupi ed altri: Interpretazione dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni, per quanto concerne la elaborazione di progetti di istituzione di aree di sviluppo industriale e relativi statuti e specificazioni degli Enti interessati alla partecipazione dei consorzi (1822).**

PRESIDENTE, *Relatore per la II Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3069: « Norme

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORI PUB.) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1961

di modifica e integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno», nonché delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Scarlato e Valiante (2634); d'iniziativa del deputato Resta (2333) e d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri (1822) tutte concernenti provvedimenti per il Mezzogiorno.

Le tre proposte di legge si pongono sostanzialmente sulla stessa linea del disegno di legge, in quanto assegnano nuovi compiti e attribuzioni alla Cassa per il Mezzogiorno.

Comunico che la V la XII Commissione permanente, investite del parere alla nostra Commissione su questi provvedimenti, si sono così espresse:

La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario su due provvedimenti, cioè sul disegno di legge n. 3069 e sulla proposta di legge n. 2634: «...perché intesi ad estendere i settori e le ipotesi d'intervento della Cassa del Mezzogiorno anche al di fuori dei compiti originariamente e istituzionalmente affidati alla Cassa (organo di intervento straordinario e non surrogatorio), mentre non risultano ampliate le dotazioni finanziarie poste a disposizione della Cassa medesima; d'altra parte le dotazioni già disposte risultano sin d'ora impegnate per i preesistenti compiti e settori di intervento a questa affidate»

La V Commissione Bilancio ha, inoltre, espresso il seguente parere contrario anche sulla proposta d'iniziativa dell'onorevole Resta (2333): «La Commissione, pur rilevando che dalla proposta non discende alcun maggiore onere a carico dello Stato (non si pone quindi un vero e proprio problema di copertura), ritiene di dover osservare che la estensione delle provvidenze, disposte dalle leggi oggetto di modificazioni, ai maggiori centri meridionali viene a snaturare la destinazione e l'intento originario di quelle leggi: infatti, si tratterebbe di mettere in concorrenza tali maggiori centri con quelli minori e più depressi ai fini della utilizzazione dei fondi disponibili presso gli Istituti speciali di credito per la industrializzazione del Mezzogiorno. Pertanto la Commissione delibera di esprimere parere contrario».

SANNICOLOR. Vorrei chiedere al Presidente se questi pareri siano vincolanti per noi.

PRESIDENTE. Qui sorge una situazione delicata perché, in sostanza, la Cassa per il Mezzogiorno o, meglio, il Comitato dei ministri per la «Cassa», attraverso il disegno di legge intende, soltanto, ampliare le proprie attribuzioni.

A mio giudizio non c'è problema di copertura, in quanto si rimane entro l'ambito degli stanziamenti già previsti dalle varie leggi attualmente vigenti. La Cassa per il Mezzogiorno con il disegno di legge in discussione chiede di ampliare i propri interventi in nuovi settori di attività. Vedremo in seguito quali siano, particolarmente, questi settori; ad ogni modo devo rilevare che il disegno di legge non pone alcune problema di copertura. La V Commissione (Bilancio) può esprimere un parere — perché ampliandosi le facoltà di intervento della «Cassa» vi saranno correlativamente variazioni negli stanziamenti — ma il parere non è di natura tecnica in rapporto a nuove richieste di stanziamenti, la cui entità non risulta mutata. Questa è la mia opinione.

SANNICOLOR. Debbo rilevare che esistono delle precise disposizioni, approvate a suo tempo dal Parlamento, per le quali la «Cassa» è autorizzata a svolgere determinati tipi di intervento per specifiche zone. Mi pare, quindi, che il parere della V Commissione Bilancio sia corretto e vincolante in quanto trattasi di una estensione di attività ad altri campi.

PRESIDENTE, *Relatore per la II Commissione*. Desidero ricordare, per la precisione, che la legge fondamentale della Cassa per il Mezzogiorno e quelle successive non indicano l'ammontare dei singoli stanziamenti e le relative voci.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Prevedo questa obiezione che è naturale si facesse. Desidero, quindi, chiarire come, ad un certo momento, la «Cassa» si sia prospettato quello che è stato chiamato il «programma straordinario», sottoponendolo preventivamente alla approvazione del Comitato dei Ministri, prima di presentarlo al Parlamento.

Gli onorevoli colleghi sanno che la Cassa del Mezzogiorno opera su di un piano quindicinale con una disponibilità di 1.200 miliardi di lire.

Dopo oltre dieci anni di attività è risultato che le previsioni, programmate all'epoca della fondazione della «Cassa», avevano dovuto, per necessità di cose, subire degli adattamenti e, tanto per fare un esempio, opere che si ritenevano realizzabili entro il 1965 (grandi opere di bonifica) non possono essere compiute entro il termine di scadenza della attività della Cassa.

Inoltre, per quanto riguarda il fondo per la industrializzazione, previsto dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 in lire 252 miliardi — se non erro — debbo dire che, al momento in

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORI PUB.) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1961

cui si è proceduto al grosso sforzo (e mi pare ci si debba dare atto che questo sforzo è in atto) si è constatato come questa relevantissima disponibilità sia rimasta in gran parte allo stato di disponibilità. Dei 252 miliardi di lire che sono, secondo la legge n. 634, destinati all'ammortamento di interessi o, alla concessione di contributi, in realtà, ne è stata utilizzata una minima parte.

La « Cassa » ed il Comitato dei Ministri hanno dovuto, allora, porsi l'interrogativo sull'impiego di questi ingenti fondi in modo da utilizzarli prima della scadenza della « Cassa » stessa, cioè, del 1965. Si è, quindi, studiata la possibilità di accentuare il processo di industrializzazione oltre a far fronte ad alcune opere di carattere pubblico che non erano state previste all'inizio del programma della Cassa e che potrebbero essere realizzate senza ridurre affatto il primitivo programma delle opere proprie della « Cassa ».

Ecco, quindi, le ragioni per cui, onorevoli colleghi, vi trovate, oggi, di fronte ad una proposta di utilizzo di 160 miliardi di lire senza che sia necessaria una nuova copertura perché si tratta sempre di quella già in atto per le opere nel Mezzogiorno.

Posso anche specificare come si preveda di ripartire questo finanziamento: 50 miliardi di lire per la viabilità, 13 miliardi per le Ferrovie, 6 miliardi per la sistemazione montana, 14 miliardi per l'elettrificazione rurale, 40 miliardi per le reti di distribuzione degli acquedotti e fognature in comuni con popolazione superiore ai 75 mila abitanti; 2 miliardi per le scuole per la formazione del personale per l'assistenza medica all'infanzia; 20 miliardi per gli ospedali, 12 miliardi per la costruzione di case con la correlativa eliminazione di abitazioni malsane e, infine, 3 miliardi di lire di riserva.

La cifra di maggior rilievo è data dai 50 miliardi di lire per la viabilità. Inizialmente si era pensato di sistemare la viabilità nel Mezzogiorno con la costruzione di grandi strade, soprattutto per ulteriori possibili sviluppi turistici; senonché, anche qui, col passar degli anni ed in vista della costruzione — già deliberata delle nuove autostrade, si è imposto il problema delle strade di comunicazione trasversale — che chiamerei di arroccamento — fra le due grandi autostrade, quella del versante tirrenico e quella adriatica che, se serviranno al turista per raggiungere il più lontano Mezzogiorno, non lo porterebbero, certamente, nel centro del Mezzogiorno a meno che la « Cassa » non provveda a costruire queste altre grandi arterie, già previste. In que-

sto modo, ritengo che il programma iniziale, destinato al Mezzogiorno, sarà opportunamente completato. Desidero, inoltre, dire due parole in merito ai 40 miliardi di lire destinati ai comuni con popolazione superiore ai 75 mila abitanti. Voi sapete che, in forza delle disposizioni sugli interventi della « Cassa » a suo tempo stabiliti, alcune grandi città del meridione venivano praticamente escluse dai benefici. Oggi, con l'impiego previsto di questi 40 miliardi di lire ogni grande città beneficerà dei lavori della « Cassa » per quanto si attiene agli acquedotti e, soprattutto, alle fognature.

Proprio ieri, al Ministero dei lavori pubblici, c'era il sindaco di Salerno a darci atto di questa nuova opera, ormai avviata.

Questi ulteriori e più estesi interventi non sono altro che una integrazione indispensabile del programma iniziale, e non comportano richieste di ulteriori stanziamenti ma, soltanto, l'utilizzazione di fondi che devono essere impiegati entro il 1965: 160 miliardi di lire che, se non fosse approvata questa legge che ne prevede appunto l'impiego, non potrebbero essere spesi.

SANNICOLA'. Mi pare che la mia obiezione relativa alla presa di posizione della V Commissione Bilancio sia stata pienamente confermata dalle parole del Ministro. Io credo che quanto il ministro Pastore ci ha, ora, comunicato, avrebbe dovuto avere come prima sede proprio la V Commissione Bilancio che ha espresso il parere contrario. Noi non possiamo, qui, superare questo parere senza prima invitare almeno la Commissione Bilancio ad un nuovo attento riesame della materia.

GUADALUPI. Malgrado la mia appartenenza ad altra Commissione, prego l'onorevole Presidente di consentirmi di interloquire — come presentatore di una delle proposte di legge abbinata al disegno di legge — su questa questione che assume un carattere pregiudiziale.

Non c'è dubbio che, con le norme contenute nel disegno di legge, si vengono ad integrare e ad accrescere i compiti della Cassa del Mezzogiorno, e non c'è dubbio — anche come lo stesso Ministro Pastore ha riconosciuto — che questo aumento di compiti comporti, sia pure su scala di integrazione, un aumento di spesa...

PRESIDENTE, *Relatore per la II Commissione*. Lei allarga l'impostazione che è stata data dal Governo.

GUADALUPI. L'impostazione data dal Governo non si evince facilmente dal testo

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORI PUB.) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1961

degli articoli cosicché riesce facile supporre che la Commissione Bilancio abbia espresso parere negativo in quanto priva di esatte informazioni sulle provenienze e sulla distribuzione di questi 160 miliardi di lire.

Di qui la ragione — per cui è fondata la richiesta fatta dal deputato Sannicolò — di risentire la Commissione Bilancio, sulla scorta delle dichiarazioni esplicative fatte dall'onorevole Ministro per la Cassa del Mezzogiorno, anche per evitare ulteriori perdite di tempo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Posso dire che il disegno di legge fu esaminato una prima volta da una Sottocommissione della Commissione Bilancio in assenza del Sottosegretario al bilancio che, di solito, partecipa alle sedute. Il parere espresso fu contrario al disegno di legge. Quando ne siamo stati informati abbiamo, a nostra volta, data notizia al Sottosegretario ed in una successiva seduta la Sottocommissione decise di modificare in senso favorevole l'originale parere contrario.

PRESIDENTE, *Relatore per la II Commissione*. Questo mutamento di opinione risulta anche dal Resoconto sommario. Vorrei, però, avere la comunicazione ufficiale da parte della Commissione Bilancio di questo nuovo parere, che, sin'ora, non mi è pervenuto.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei esaminare la questione sotto un altro angolo visuale.

Il disegno di legge suscita in me le più vive, legittime perplessità, almeno per un ordine di considerazioni formale. Io non so se siamo autorizzati a deliberare uno storno di ben 160 miliardi di lire della dotazione della « Cassa » per le nuove finalità che ci vengono proposte, dato che il Parlamento, nell'approvare la legge 29 luglio 1957, n. 634, manifestò espressamente una sua determinata volontà. Siccome né nella relazione introduttiva al disegno di legge, né nei suoi singoli articoli o nelle dichiarazioni del Ministro Pastore trovo riferimenti alla necessità — che, invece, secondo me esiste ed è esplicita — che il Parlamento riveda questa manifestazione della propria volontà, noi dovremmo, oggi, approvare una dichiarazione esplicita con la quale si dichiari di abrogare almeno in parte quanto è stato deliberato nel 1957.

PRESIDENTE, *Relatore per la II Commissione*. Onorevole Amendola Pietro: il Parlamento può sempre modificare l'espressione di quella che è stata una sua prima manifestazione di volontà. Ed è proprio questo che ci apprestiamo a fare. Si può essere favore-

voli o contrari al disegno di legge che oggi stiamo discutendo, ma la nostra manifestazione di volontà, espressa col voto, è pienamente valida anche per modificare un voto precedente del Parlamento.

CAMANGI. Vorrei sottoporre alla attenzione del Presidente la opportunità di non formalizzarci troppo per quanto attiene alla procedura.

Ora, a me pare che — a prescindere dagli scrupoli di procedura — non sia il caso di nascondere che, di fronte a questo disegno di legge, ci sono, da parte di moltissimi di noi, grandi riserve e perplessità non soltanto, in ordine al problema sollevato dal deputato Sannicolò, ma anche allo stesso contenuto del disegno di legge, alla opportunità che sia fatto in questa forma.

Penso che se queste questioni — che formalmente o sostanzialmente sono pregiudiziali — noi le esaminassimo e tentassimo di risolverle separatamente, seguiremmo un metodo, forse formalmente esatto, ma sostanzialmente non producente.

Quindi, signor Presidente, riterrei che si desse corso ad un esame più approfondito del disegno di legge, sia pure di massima, per arrivare ad una conclusione di carattere pregiudiziale. Finora il nostro dibattito si è praticamente polarizzato intorno al problema dell'allargamento dei compiti della Cassa per il Mezzogiorno in ordine alle cosiddette infrastrutture, sulle quali ci sono motivi validissimi di perplessità e riserve da parte di molti di noi: basti pensare che con questo nuovo disegno di legge si giunge al punto di costruire porti, aeroporti ed altre attrezzature che, per lo meno, fanno insorgere molte perplessità. Fra l'altro, soltanto adesso veniamo a conoscenza della entità finanziaria di questo provvedimento; il Ministro gentilmente ci ha informati che si tratta di spostare 160 miliardi di lire ma, nel disegno di legge, di tutto questo non c'è la minima traccia.

Si è parlato della opportunità di ampliare i compiti della Cassa per il Mezzogiorno è, evidentemente, questo può avvenire solo a scapito di altri impegni. È chiaro che se si tira da una parte la coperta, essa viene a mancare dall'altra. Ma a me pare che vi sia anche un altro aspetto del provvedimento che, finora, non è stato accennato: ed è quello che si riferisce a tutta la parte inerente alla industrializzazione del Mezzogiorno sulla quale ci sono non solo perplessità ma, direi quasi, delle pregiudiziali.

Una di queste pregiudiziali che mi permetto ricordare è la seguente: giace presso la

II Commissione (Affari interni), dal febbraio scorso, una mia proposta di inchiesta parlamentare sull'industrializzazione del Mezzogiorno, che ritengo, modestamente, di aver motivata con argomenti ben seri.

Ove si facesse questa inchiesta, o meglio ove fosse stata fatta, indubbiamente si verrebbe a dare a noi legislatori ed al Governo materia per decidere in ordine a quanto si vuole statuire con il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame.

La mia proposta per una inchiesta parlamentare sulla industrializzazione del Mezzogiorno venne posta all'ordine del giorno della Commissione solo una volta e, precisamente, nel luglio scorso, ma da allora non se ne è più parlato.

Ho voluto dire tutto questo, signor Presidente, e chiedo venia se sono uscito dalle argomentazioni di ordine procedurale, per esprimere, nella sostanza, il convincimento che non si debba soltanto aver riguardo al fatto che vi sia o meno su questo disegno di legge il parere favorevole della competente Commissione Bilancio; il solo fatto che il parere espresso sia stato, una prima volta, contrario e, poi, all'ultimo favorevole fa accrescere le nostre perplessità. Ma non si tratta soltanto di questo: vi è un complesso di perplessità che, credo, non dovrebbe indurci ad affrontare troppo alla leggera il provvedimento. Concludo, onorevole Presidente, con l'affermare che non è opportuno attribuire alla discussione in sede legislativa, sia pure di due Commissioni, l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE, *Relatore per la II Commissione*. La sua osservazione investe i poteri della Presidenza della Camera per cui la prego di non porre una tale questione.

In sostanza, con il suo intervento, ella ha inteso dimostrare la necessità di un più approfondito esame della materia, ma nessuno di noi, credo, aveva l'intenzione di discutere superficialmente il provvedimento. È mio intendimento procedere alla relazione ed all'esame del disegno e delle proposte di legge dedicando loro tutto il tempo che si ritenga necessario per lo svolgimento di interventi veramente accurati, ampi e profondi.

Dalle sue osservazioni, onorevole Camangi, non emerge una questione pregiudiziale su cui io, a termine di regolamento, possa richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite. Credo, soltanto, che il suo invito, ad approfondire la materia con la serietà, che credo naturale alle nostre due Commissioni, vada accolto.

CAMANGI. La sua posizione, signor Presidente, è correttissima ma, altrettanto, penso che sia la mia.

PRESIDENTE, *Relatore per la II Commissione*. In questo momento mi perviene il testo del parere favorevole della V Commissione Bilancio sul disegno di legge. Ne do lettura:

« La Commissione Bilancio, in data odierna, ha ripreso in esame il disegno di legge: " Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno » (3069) ed ha adottato la seguente decisione:

« Sulla base di chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo circa la pertinenza dei nuovi interventi, autorizzati con il disegno di legge, rispetto ai compiti istitutivi della Cassa del Mezzogiorno, nonché circa le disponibilità finanziarie cui potrà attingere la Cassa per provvedere ai nuovi impegni autorizzati con il provvedimento in esame, la Commissione delibera di modificare il parere contrario precedentemente espresso e di esprimersi favorevolmente in merito al disegno di legge ».

Con questo ritengo che le nostre Commissioni possano procedere all'esame dei provvedimenti.

Il deputato Cervone, Relatore per la IX Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUSETTO. Dato che in Aula ha luogo, in questo momento, lo svolgimento delle interpellanze chiedo, a norma di regolamento, che la riunione delle nostre due Commissioni sia sospesa.

PRESIDENTE, *Relatore per la II Commissione*. Faccio rilevare che ho già dato la parola al Relatore della IX Commissione Cervone, e consentitemi di insistere perché sia svolta la relazione; poi rinverremo il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione sarà rinviato ad altra seduta al termine della relazione del deputato Cervone.

(Così rimane stabilito).

CERVONE, *Relatore per la IX Commissione*. Come Relatore della Commissione lavori pubblici tratterò quanto ha attinenza, nel disegno e nelle varie proposte di legge abbinate, con il settore a me affidato.

In sede di esame del disegno di legge per il parere alla II Commissione (Affari interni), la Commissione lavori pubblici ebbe a solle-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORI PUB.) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1961

vare parecchie obiezioni e perplessità, come ha detto l'onorevole Camangi. Noi, in quella sede, chiedemmo alla Presidenza della Camera che questi provvedimenti fossero assegnati in sede legislativa alla Commissione lavori pubblici — questa era la prima proposta da me formulata — ed in subordinata alle Commissioni riunite II e IX.

In questo momento stiamo discutendo in sede legislativa un disegno e tre proposte di legge ed in sede referente abbiamo altre quattro proposte di legge...

**PRESIDENTE**, *Relatore per la II Commissione*. La pregherei di limitare il suo esame ai quattro provvedimenti in sede legislativa.

**CERVONE**, *Relatore per la IX Commissione*. Tutti questi provvedimenti nel loro complesso, sono divisibili in due gruppi: il primo riguarda l'estensione dell'attività della Cassa del Mezzogiorno ad altre zone, vedi le proposte di legge di iniziativa dei deputati Orlandi, Quintieri, De' Cocci ed altri e Grilli Antonio, che sono assegnate in sede referente al nostro esame.

Il secondo gruppo di provvedimenti, a noi assegnati in sede legislativa, non prevede l'allargamento ad altre zone dell'attività della Cassa del Mezzogiorno, ma estende ad altri settori d'attività, attualmente non previsti dalla legislazione vigente, gli interventi della Cassa; questo gruppo è costituito dal disegno di legge 3068, dalla proposta di legge di iniziativa dei deputati Scarlato e Valiante (2364), Resta (2333) e Guadalupi (1822).

La relazione che mi accingo a svolgere ha attinenza, in modo particolare, con il disegno legge e con le proposte Scarlato e Guadalupi, mentre ritengo che la materia della proposta di legge di iniziativa del deputato Resta non rientri nella competenza della Commissione lavori pubblici, ma in quella specifica della II Commissione (Affari interni).

Credo che il disegno di legge sia il più ampio dei provvedimenti sottoposti al nostro esame in quanto, mentre le proposte di legge Scarlato, Resta e Guadalupi contemplanole questioni specifiche, il disegno di legge abbraccia dei settori molto più vasti.

Cercherò, quindi, di addentrarmi, soprattutto, nell'esame del disegno di legge, coordinando ad esso le varie proposte di legge.

Innanzitutto, dopo le dichiarazioni del Ministro Pastore, rimane confermata la volontà politica già espressa nel disegno e nelle proposte di legge di cercare di accelerare i modi ed i tempi per risolvere i problemi di fondo del Mezzogiorno. Però, a questa volontà

politica, che è espressa nel disegno e nelle proposte di legge, fa riscontro una preoccupazione che, come Relatore della Commissione dei lavori pubblici, non posso non fare presente e, cioè, che — come e già avvenuto discutendosi altri provvedimenti, ed in particolare esaminando, oggi, questo disegno di legge — sembra si stiano dando direttamente od indirettamente dei colpi di piccone, non dico per demolire ma, almeno, per togliere altre competenze al Ministero dei lavori pubblici. Questa preoccupazione che già si è manifestata in sede di Commissione dei lavori pubblici quando, per la prima volta, si esaminò il disegno di legge in sede di parere, era necessario che noi la sottolineassimo in questa seduta a Commissioni riunite. Conseguentemente, mentre noi non possiamo che accettare quanto è oggetto delle preoccupazioni del Governo e dai vari proponenti delle singole proposte di legge per ciò che concerne la maggiore estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno, non possiamo non esprimere delle perplessità per quanto ha attinenza alla spoliazione, o tentativo di spoliazione, di alcune competenze proprie del Ministero dei lavori pubblici da parte della « Cassa ».

E vediamo — per parlare dell'urbanistica —, innanzitutto, che l'articolo 1 del disegno di legge, per quanto attiene alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, nulla viene a mutare, restando in vigore il penultimo comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 che determina: « Gli statuti dei consorzi sono approvati, unitamente ai piani regolatori della zona, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'industria e commercio e col Ministro per i lavori pubblici ».

Rimane, quindi, fermo il concetto della necessità di sentire il Ministro dei lavori pubblici per quanto ha attinenza allo sviluppo urbanistico ed alle responsabilità proprie del dicastero.

Però, nell'articolo 1, così come viene proposto, si aumentano le percentuali per gli interventi della Cassa del Mezzogiorno, al di là di quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 21 della legge n. 634, dato che vengono portate fino ad un massimo dell'85 per cento. E questa osservazione vale anche per l'articolo 2, relativamente alle modifiche della legge 18 luglio 1959, n. 555. In materia si debbono tener presenti due osservazioni: all'articolo 1, quarto comma, è detto: « La Cassa può assumere, altresì, a proprio carico, la

spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555 ». Questo articolo risponde, indubbiamente, ad uno scopo: ci sono, infatti, dei comuni delle zone meridionali, o comunque in luoghi che si trovano sotto la giurisdizione della Cassa per il Mezzogiorno, che non hanno un piano regolatore e la capacità finanziaria ed economica per affrontare la redazione del piano regolatore per attuarne l'esecuzione. Ma, qui, comincia la preoccupazione che la Commissione lavori pubblici intende sottolineare, e cioè se, in tal caso, questo finanziamento sia sostitutivo di quello che, eventualmente, potrebbe disporre lo stesso Ministero dei lavori pubblici.

La legge 29 luglio 1957, n. 634 è chiara e precisa, e nell'articolo 21 al quinto comma dice: « Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il consorzio può promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che... »; quindi, qui, si parla esclusivamente dei consorzi, mentre all'articolo 1 del disegno di legge si dice invece che « La Cassa può assumere, altresì, a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555 ». E la legge n. 555, all'articolo 8, terzo comma dice: « I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ». E dal momento che questi sono in armonia con quelli del comune stesso, si tratta, quindi, di piani particolareggiati.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. L'articolo 8 da lei citato si riferisce all'articolo 21 della legge n. 634, per cui resta fermo e non viene mutato il principio. Il contributo del 50 per cento di allora e quello dell'85 per cento di adesso, sono destinati ai consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale. C'è, quindi, solo un aumento di contributo, ed in ciò unicamente si innova.

CERVONE, *Relatore per la IX Commissione*. Per una parte c'è un aumento di contributo dal 50 all'85 per cento, ed è il secondo comma dell'articolo 1; nel quarto comma, invece, sempre dello stesso articolo, si parla di piani regolatori e si dice: « La Cassa può assumere, altresì, a proprio carico la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555 ». Ora, però, l'articolo 8, fa riferimento alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, la quale si richiama, a sua volta, al testo unico

delle leggi sull'urbanistica. Ora, poiché il terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 555 ci rimanda al testo unico per l'urbanistica, è chiaro che, parlando di piano regolatore e non di consorzio di sviluppo, si determina una responsabilità di sviluppo urbanistico di quelle determinate zone.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Si tratta di un'assicurazione, potete quindi fare benissimo un emendamento e così tranquillizzarvi.

CERVONE, *Relatore per la IX Commissione*. A questo punto si inserisce la proposta di legge Guadalupi ed altri (1822), sulla quale la Commissione lavori pubblici, per quanto riguarda la specificazione degli enti interessati alla partecipazione al consorzio nulla ha da dire in quanto trattasi di materia che esula dalle sue competenze, mentre la interessa per la parte che precisa il concetto — fissato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno — di « area » in sostituzione di quello di « zona »: il concetto di « area » è più estensivo e più aderente all'indirizzo nuovo che la Cassa del Mezzogiorno intende seguire.

SPALLONE. Non ho ben capito la sua distinzione.

CERVONE, *Relatore per la IX Commissione*. Intendo dire che la sostituzione del concetto di « zona » con quello di « area », si ritiene accettabile, in quanto quest'ultimo concetto è più vicino a quello moderno usato in urbanistica, dato che con esso ci si riferisce non soltanto a piani regolatori comunali, ma anche a quelli regionali ed interregionali.

GUADALUPI. Credo che questo sia un elemento del tutto marginale: cercando di far codificare la volontà della Cassa del Mezzogiorno, ho introdotto questo richiamo al concetto di area, concetto nuovo e ben diverso dal precedente.

CERVONE, *Relatore per la IX Commissione*. L'articolo 9 del disegno di legge in esame tende ad integrare il piano quinquennale previsto dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950; nell'articolo 9 è detto: « Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno è autorizzato a disporre interventi nel settore ospedaliero, della scuola materna e della edilizia popolare.

Le opere da eseguirsi nel settore ospedaliero saranno effettuate con programmi elaborati d'intesa con il Ministero della Sanità ».

Lo stesso criterio è previsto al quinto comma dell'articolo 2:

« La Cassa è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORI PUB.) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1961

a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione ».

In ultima analisi il disegno di legge non si preoccupa soltanto dello sviluppo industriale: contempla anche interventi per la costruzione di case per i lavoratori dell'industria e, nello stesso tempo, si preoccupa, all'articolo 9, della scuola materna, della scuola destinata ad assistere nel modo migliore i figli delle lavoratrici dell'industria; contempla interventi per l'edilizia popolare e per il settore dell'industria ospedaliera.

Lei, onorevole Ministro, leggendo le cifre, ci ha fornito precisi dati su quelle che sono le possibilità di attuazione della Cassa in questi settori specifici. Come ho detto all'inizio, tenendo conto della impostazione generale del disegno di legge, non si può che dare atto al Governo di questa volontà di incremento allo sviluppo edilizio del paese, ma, come già in altre occasioni, sorge la domanda: quanti enti in Italia devono preoccuparsi dell'edilizia popolare? quanti ministeri e quanti altri enti devono preoccuparsi dell'edilizia scolastica? quanti ministeri dovranno esaminare le prospettive di sviluppo del settore ospedaliero?

Si corre il rischio — e, come Relatore della Commissione lavori pubblici devo essere fedele a queste impostazioni — di perdere la unitarietà di quella che è la visione politica della edilizia popolare, dell'edilizia ospedaliera e scolastica.

Questa preoccupazione sorge in noi perché riteniamo che, se per l'edilizia ospedaliera è prevista l'intesa con il Ministero della sanità, non dovrebbe essere trascurata anche quella con il Ministero dei lavori pubblici, almeno nei limiti delle possibilità.

Rientra in questo ordine di idee anche quanto previsto negli articoli 3 e 4 dal disegno di legge: all'articolo 3 è prevista la costruzione di invasi con il contributo della Cassa, ed all'articolo 4 è previsto che per le aree di sviluppo industriale la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione e l'ammodernamento delle opere relative ai porti ed agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei d'industrializzazione.

Anche questo aspetto del disegno di legge fu molto dibattuto dalla Commissione lavori pubblici, quando ebbe, in origine, assegnato il disegno di legge per il parere, e si mos-

sero le stesse osservazioni che si sono fatte per l'edilizia; ricordo che il Presidente della Commissione lavori pubblici, per quanto ha attinenza ai porti, ebbe a dire che esistono una direzione generale dei servizi oltreché un Genio civile marittimo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. L'articolo 4 dice che il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a finanziare la costruzione e l'adeguamento delle opere relative ai porti ed agli aeroporti ma, già in sede di Consiglio dei Ministri, diedi assicurazione che la Cassa non si sarebbe assunta la costruzione dei porti, né degli aeroporti.

Io mi sto domandando se si vuole che questi fondi della Cassa siano, o no, impegnati ed utilizzati.

SPALLONE. Credevo che le perplessità del Relatore della IX Commissione Cervone derivassero soprattutto dalla preoccupazione che, attraverso questa sovrapposizione di compiti, si finisse con il non facilitare tutta questa attività, in quanto si arriva ad un finanziamento sostitutivo.

CERVONE, *Relatore per la IX Commissione*. L'articolo 4 all'ultimo comma dice:

« I progetti di costruzione e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile ».

Ora, la proposta Scarlato e Valiante ribadisce quello che è stato accettato nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 dove si dice: « La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzioni interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i comuni stessi si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrainposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ». E con questo si determina e si accetta il concetto della funzionalità ed applicabilità delle leggi n. 589 e 184, per ciò che concerne gli enti locali e gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno. Diciamo, però, per

---

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI — LAVORI PUB.) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1961

---

quanto ancora riguarda questo concetto, che si aspira ad ampliare la sfera di applicazione per settori, cosa che l'articolo 6 ancora non prevedeva.

Concludendo, ripeto quanto ho detto all'inizio e, cioè, che il disegno di legge vuole esprimere uno sforzo, un'intenzione magnifica, per cui dei settori di attività non compresi nelle leggi attuali sulla Cassa per il Mezzogiorno, possono trovare, con questo disegno di legge, finanziamenti ed interventi da parte dello Stato, soprattutto dove gli enti locali sono incapaci a provvedere con i mezzi propri. Su questo punto, quindi, nessuna obiezione, anzi un elogio al Governo. Ma il disegno di legge, a nostro avviso, determina anche degli inconvenienti soprattutto in relazione a quello che è la competenza del Ministero dei lavori

pubblici e, quindi, la volontà di sviluppo politico del Ministero stesso.

Quando questo problema sarà risolto — e noi riteniamo che, attraverso il dibattito, tale ostacolo possa essere rimosso — noi saremo ben lieti di aver dato un nuovo sviluppo al Mezzogiorno d'Italia.

PRESIDENTE, *Relatore per la II Commissione*. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18,50.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI